

Coronavirus: i decreti del Governo

Le disposizioni del [DPCM 3 novembre](#) si applicano dal 6 novembre e sono **efficaci fino al 3 dicembre 2020**.

Il Decreto, suddivide le regioni italiane in tre aree, sulla base della gravità dello scenario:

- gialla - misure in vigore in tutto il territorio nazionale
- arancione - misure per regioni con uno scenario di **elevata gravità**
- rossa - misure per regioni con scenario di **massima gravità**

L'ordinanza del 4 novembre, del Ministero della Salute, assegna alle regioni la seguente colorazione:

- **area gialla:** Veneto, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Province di Trento e Bolzano
- area arancione: Puglia e Sicilia
- area rossa: Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e Calabria

Area gialla: Le principali misure minime **in vigore su** tutto il territorio nazionale:

- **coprifuoco.** Dalle 22 alle 5 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (scarica il [modulo per l'autodichiarazione](#))
- **mobilità.** **Fortemente raccomandato non spostarsi** con mezzi di trasporto pubblici o privati per tutto l'arco della giornata
- **vie e piazze.** Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento
- **trasporto pubblico.** Coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
- **istruzione.** Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
- **ristorazione.** Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono **consentite dalle ore 5 fino alle ore 18**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio**, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- **palestre e piscine.** Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri
- ricreativi
- **musei e mostre.** Sospese mostre e servizi museali
- **cinema e teatri.** Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; **sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale**

cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto

- **commercio.** Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
- **attività motoria e sportiva.** E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici

Area arancione. Le principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di **elevata gravità** e da un livello di rischio alto:

- **mobilità.** E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati, **in un comune diverso da quello di residenza**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
- **ristorazione.** Sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Consentita la consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto

Area rossa. Le principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di **massima gravità** e da un livello di rischio alto:

- **mobilità.** E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- **negozi.** Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano **aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie**
- **istruzione.** Svolgimento **in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado**
- **ristorazione.** Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
- **attività motoria e sportiva.** E' **consentito** svolgere individualmente **attività motoria** in prossimità della propria abitazione con distanziamento e mascherina. E' altresì **consentito** lo svolgimento di **attività sportiva** esclusivamente all'aperto e in forma individuale

Il [DPCM 24 ottobre](#), sostituisce il precedente del 18 ottobre. E' stato superato dal DPCM 3 novembre, a far data dal 5 novembre 2020

[DPCM 18 ottobre](#) (vedi anche [l'allegato](#)), modifica il [DPCM 13 ottobre](#)

[DPCM 13 ottobre](#) (vedi anche [gli allegati](#))

[Decreto Legge nr. 125](#) del 7 ottobre proroga lo stato di emergenza nazionale, fino al 31

gennaio 2021 e dispone (art. 5) **da giovedì 8 ottobre 2020**:

- "l'obbligo di avere **sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie**, nonchè dell'obbligo di **indossarlo nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private e in tutti i **luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi".
- Sono esonerati dall'obbligo:
 - a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
 - b) i bambini di età inferiore ai sei anni
 - c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità
- Leggi la [circolare del Ministero dell'Interno](#) con la quale si precisa che, tra i **soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria**

[Ordinanza 16 agosto del Ministero della Salute](#)

[Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020](#)

[DPCM 7 agosto 2020](#), le cui disposizioni sono efficaci dal 9 agosto al 7 settembre 2020

[DPCM 14 luglio 2020](#), ha efficacia fino al 31 luglio 2020

[DPCM 11 giugno 2020](#), ha efficacia fino al 14 luglio 2020

[Decreto legge 19 maggio 2020 nr. 34](#) (cosiddetto Decreto Rilancio)

[DPCM del 17 maggio](#), ha efficacia fino al 14 giugno 2020

Il [Decreto Legge 16 maggio nr. 33](#)

[DPCM 26 aprile](#)

[DPCM 10 aprile](#)

[DPCM 1° aprile](#)

L'ordinanza [nr. 658 del 29 marzo 2020](#), stanziava **400 milioni di Euro** in favore dei comuni italiani, **da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare**. Sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti, **al Comune di Verona** spetta una somma pari a **1.362.299 Euro**.

I criteri di ripartizione:

a) una quota pari all'80% del totale, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune

b) una quota pari al restante 20%, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva

popolazione

In allegato, il [contributo spettante a ciascun comune](#)

Il decreto legge 25 marzo, conferma tutte le restrizioni previste dal DPCM del 22 marzo, introducendo sanzioni più severe per i trasgressori dei divieti:

[Decreto legge 25 marzo 2020, nr 19](#)

Le disposizioni del Decreto del 22 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, producono effetto dal 23 marzo e **sono efficaci fino al 3 aprile 2020**.

Prevedono nuove restrizioni per attività produttive e commerciali e per gli spostamenti delle persone fisiche da un comune all'altro. I provvedimenti sono validi su tutto il territorio nazionale.

Leggi il [testo integrale del decreto 22 marzo](#) e scarica [il nuovo modulo per gli spostamenti](#) (del 26 marzo)

Aggiornamento: [modifiche all'elenco delle aziende aperte](#)

[Viminale: si alla spesa in altro comune purché il negozio sia più vicino alla propria casa](#)

Pubblicata anche l'**ordinanza** adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell'Interno che rimarrà **efficace fino al 3 aprile**, con cui è fatto **divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Leggi il [testo integrale dell'ordinanza 22 marzo](#)

Pubblicata anche l'**ordinanza del ministro della Salute, che nei giorni festivi e prefestivi**, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, **vieta ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale**, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Leggi il [testo integrale dell'ordinanza 20 marzo](#)

Il [DPCM 11 marzo](#)

Il [DPCM 9 marzo](#)

Il [DPCM 8 marzo](#)